



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N. 148 del registro

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: CODICE ETICO E DI INTEGRITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 15.30 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la SINDACA Avv. Rosa MELODIA.

Sono presenti:

Antonacci Adriano Rocco	Assessore	NO
Avv. Rosa MELODIA	SINDACA	SI
FIORE Margheria	Assessore	SI
GALTIERI Silvio	Assessore	SI
LORE' GIOVANNI	Assessore	SI
LORUSSO Tommaso	Assessore	SI
MENZULLI Vito	Assessore	SI
PETRONELLI Raffaella	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 1 assessori.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.

La Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Altamura Ten.Col. Dott. Michele Maiullari, nominato con Decreto sindacale n. 15 del 17 marzo 2021 che di seguito si riporta:

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30 marzo 2021, sono stati fissati ulteriori e specifici impegni per la promozione della trasparenza e dell'integrità oltre a quelli espressamente richiesti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti attuativi n. 33 del 2013 e n. 39 del 2013 in particolare riportati nell'ambito della Misura Generale MG 2 la quale stabilisce che stante la mancata proposizione da parte del RPCT uscente nell'anno 2020, è confermata l'approvazione del Codice Etico da parte dell'Amministrazione Comunale a cura del RPCT;

Acclarato che adottare codici etici stringenti e che prevedano clausole e sanzioni sia per il livello amministrativo che per quello politico costituisce misura di prevenzione ed integrità e la loro adesione presuppone la diffusione tra tutti i destinatari affinché siano conosciuti e applicati i relativi contenuti che richiedano una formazione specifica sul tema di integrità politica.

Constatato che per quanto attiene la formazione, nel corso dell'anno 2019 è stata svolta una giornata formativa specifica sul Codice etico allargata a Consiglieri e Assessori con docenti accreditati in materia;

Evidenziato che al fine di garantire una condivisione di contenuti il Codice etico è stato trasmesso con nota prot. Gen.le n. 95195 del 23/11/2021, a tutti gli Amministratori in formato digitale con invito a voler formulare integrazioni o rilievi sul testo ed a farne conoscere le

modifiche;

Constatato che alla data di scadenza – 9 dicembre 2021- non sono pervenute osservazioni da parte degli amministratori, per cui a coloro che aderiranno, sottoscrivendolo, verranno applicate le norme contenute nel Codice, così come redatto dal RPCT;

Letto il verbale del Nucleo interno di valutazione del 14 dicembre 2021 che sollecita l'approvazione del Codice etico degli amministratori che unitamente alle norme del Codice di comportamento costituisce di fatto elevazione dell'asticella di integrità e buona amministrazione degli amministratori della PA.

Preso atto pertanto che il Codice etico:

1. si propone come uno strumento pratico di prevenzione della corruzione, del malaffare e della cattiva amministrazione, che potrà essere costantemente aggiornato nel tempo con riferimento alle sopravvenute esigenze e alle eventuali modifiche di legge;
2. indica concretamente come un amministratore pubblico possa declinare nella propria attività quotidiana i principi di trasparenza e imparzialità previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione, attraverso una serie assai estesa di impegni, regole e vincoli;

Visto:

- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 190 del 2012 e le successive modifiche intervenute con L.3/2019
- il DLgs n. 33/2013
- il DLgs n. 39 del 2013
- il DPR n. 62 del 2013
- il vigente PTPCT 2021-2023 approvato con D.G.C.n.22 del 30 marzo 2021 del Comune di Altamura;
- il vigente Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Altamura, approvato con D.G.C.n.3/2014, in fase di revisione nel corrente anno al fine di garantirne

l'adeguamento alla Delibera Anac n. 177/2020;

Dato atto che il Codice etico costituisce misura di sensibilizzazione dell'etica pubblica, richiamata quale misura innovativa nel contesto dell'Allegato 1 al PNA 2019, allo stato vigente quale atto di indirizzo per gli Enti pubblici;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui non necessita del parere di regolarità contabile;

PRESO ATTO:

del parere espresso ai soli fini della regolarità tecnica da parte del RPCT del Comune di Altamura
Ten.Col.Avv. Maiullari: *“Parere favorevole”*

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di Approvare il *“Codice etico e di integrità degli amministratori del Comune Altamura”*, riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**all.A**), attuativo della Misura Generale MG 2 del vigente PTPCT 2021-2023, che consta di 22 articoli.
2. Di dare atto che il Codice etico sarà vincolante solo per gli amministratori che, a seguito di approvazione con atto deliberativo dell'ente, intendano aderirvi sottoscrivendolo personalmente con dichiarazione olografa da comunicare al RPCT.
3. di dare mandato al RPCT di trasmettere, all'atto della pubblicazione all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, alla sua trasmissione definitiva a tutti gli Amministratori per la sua sottoscrizione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 197**

Ufficio Proponente: **POLIZIA LOCALE**

Oggetto: **CODICE ETICO E DI INTEGRITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (POLIZIA LOCALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2021

Il Responsabile di Settore

Maiullari dott. Michele

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 22/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Maiullari dott. Michele

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO

f.to

LA PRESIDENTE

f.to

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.**

Il Dirigente del Servizio

f.to

Il Dirigente del Servizio Finanziario

f.to

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio **On Line** dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,

f.to Il messo comunale

IL FUNZIONARIO

f.to

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO

f.to

All.A



CITTA' di ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

“Codice etico e di integrità degli amministratori del Comune Altamura”,

(approvato con delibera della Giunta Comunale n. 148 del 23 dicembre 2021)

Articolo 1. Principi

- α) Il “Codice etico per l’amministratore” (di seguito “Codice”) costituisce diretta attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione. Esso è adempimento altresì obbligatorio della Misura Generale MG 2 del vigente PTPCT 2021- 2023 adottato dal Comune di Altamura con D.G.C.n.22/2021
- β) L’amministratore deve esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità e si impegna a esercitare il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione.
- χ) L’amministratore assicura trasparenza totale della sua attività e della sua situazione patrimoniale.

Articolo 2. Adesione

Per “amministratori” si intendono il Sindaco e gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri comunali, nonché i componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate e degli altri enti controllati nominati in rappresentanza dell’ente.

Il codice è vincolante solo per gli amministratori che, a seguito di approvazione con atto deliberativo dell’ente, intendano aderirvi sottoscrivendolo personalmente. A tal proposito, copia del Codice è stata inviata preventivamente agli interessati per le eventuali integrazioni e valutazioni, avviando una fase partecipativa.

Ai fini di cui al precedente comma il codice, subito dopo l’adozione da parte della Giunta Comunale, viene inviato in formato elettronico a tutti gli amministratori.

Gli amministratori che aderiscono al presente codice si impegnano a conoscerne, rispettarne ed applicarne le disposizioni e a accettare le sanzioni previste in caso d’inosservanza.

Articolo 3. Divieti

1. L'amministratore non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro benefico avente valore economico.
2. L'amministratore non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti e parenti fino al quarto grado, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione o che hanno domandato o ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
3. L'amministratore non può richiedere né accettare alcun tipo di regalo, vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da tali uffici, servizi o organizzazioni.

Articolo 4. Clientelismo

1. L'amministratore deve astenersi dall'esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l'interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell'interesse generale.

Articolo 5. Conflitto di interessi

1. Configurano situazioni di conflitto di interessi:
 - a) la sussistenza di interessi personali dell'amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
 - b) la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
 - c) la sussistenza di rapporti di frequentazione abituale e/o di commensalità abituale con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto di decisioni di rilevanza economica cui l'amministratore partecipa direttamente, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
 - d) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore possa acquisire un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui tale appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
 - e) le altre ipotesi indicate nell'ambito dell'art. 6 e 7 del DPR 62/2013, in quanto compatibili.
2. Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, compreso il caso in cui non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Articolo 6. Cumulo di mandati politici

1. L'amministratore, fuori dai casi in cui sia la stessa legge a prevederlo, si impegna ad evitare il cumulo dei mandati politico-istituzionali e ad applicare spontaneamente e sollecitamente i vincoli di legge vigenti.
2. L'amministratore deve astenersi dall'esercitare professioni o assumere altri incarichi pubblici che implicano un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in qualità di amministratore, egli esercita una funzione di controllo.
3. L'amministratore si impegna ad evitare anche il cumulo successivo dei mandati politici e degli incarichi pubblici

Articolo 7. Pressioni indebite

1. L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini entro il quarto grado di parentela - od organizzazioni, analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale.

Articolo 8. Restrizioni successive all'incarico

1. L'amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell'ente non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore abbia preso parte esprimendo voto o parere favorevole.

Articolo 9. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato. La dichiarazione va fatta all'atto dell'assunzione dell'incarico politico a decorrere dal 1 luglio 2022 e comunque solo per i nuovi Amministratori.
2. L'amministratore non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

Articolo 10. Trasparenza sugli interessi finanziari

1. L'amministratore deve integrare la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale previste dalle norme di legge con una dichiarazione di interessi finanziari, da rendere pubblica e aggiornare con cadenza almeno biennale sul sito internet dell'ente, contenente informazioni su:
 - a) attività di amministratore o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, partecipazione a collegi o consigli di amministrazione di imprese, associazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, anche a titolo gratuito;
 - b) attività esterne occasionali retribuite la cui retribuzione superi i 5.000 euro in un anno civile;
 - c) qualsiasi altro interesse finanziario, ivi compresa la detenzione di quote societarie, e altra attività non retribuita presso enti pubblici o a sostegno di soggetti privati che possa condizionare, anche indirettamente, l'esercizio delle sue funzioni di amministratore.
2. L'amministratore, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di interessi finanziari, non può assumere cariche all'interno del Consiglio o della Giunta, essere designato ad incarichi interni, far parte di delegazioni ufficiali. La dichiarazione costituisce condizione legale di efficacia e la sua assenza comporta nullità dell'incarico, va formulata all'atto dell'assunzione dell'incarico politico a decorrere dal 1 gennaio 2022 e comunque solo per i nuovi Amministratori.

Articolo 11. Finanziamento dell'attività politica

1. L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa.
2. L'amministratore deve rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.
3. L'amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

Articolo 12. Confronto democratico

1. L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
2. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione.
3. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
4. L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato.
5. L'amministratore si impegna in particolare a:
 - a) assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
 - b) favorire la più ampia libertà di espressione;
 - c) evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti.

Articolo 13. Promozione del codice e della partecipazione popolare

1. L'amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.
2. L'amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa dell'ente con adeguate iniziative, sia attraverso l'informazione che con atti concreti.

Articolo 14. Rendicontazione della propria attività

1. L'accettazione del presente Codice costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini e degli altri amministratori, ai quali è assicurato uno strumento di valutazione della legalità e dell'efficacia del suo operato.
2. I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'ente. Trattandosi di documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel Dlgs 33/2013, gli stessi potranno essere pubblicati entro 120 giorni dalla loro produzione al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 15. Rapporti con i cittadini

1. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.
2. L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
3. L'amministratore deve incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.
4. Se nel territorio amministrato sono presenti beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve - nei limiti delle proprie competenze - favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Articolo 16. Rapporti con l'amministrazione

1. L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su

principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.
3. L'amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.
5. L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

Articolo 17. Contrasto agli sprechi e diffusione di buone pratiche

1. L'amministratore deve utilizzare e custodire le risorse e i beni assegnatigli dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia.
2. L'amministratore deve giustificare pubblicamente e rendicontare l'utilizzo straordinario di risorse e beni dell'amministrazione.
3. L'amministratore deve prevenire e contrastare gli sprechi in ogni loro manifestazione e divulgare le buone pratiche in tutti i settori di attività dell'ente.

Articolo 18. Nomine interne e in enti, consorzi e società

1. L'amministratore deve effettuare le nomine presso società ed enti esterni a seguito di valutazione comparativa, condizionandole alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.
2. L'amministratore non può conferire incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.
3. L'amministratore non può conferire incarichi a coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine e il decoro dell'ente.
4. L'amministratore che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di evidenza pubblica, deve fornire adeguata motivazione. In tali casi, l'amministratore, comunque, non può conferire incarichi a soggetti che siano familiari o affini entro il quarto grado di parentela, propri o di altri amministratori dell'ente.
5. L'amministratore si asterrà dall'effettuare nomine negli ultimi sei mesi del suo mandato ad eccezione di quelle previste dalla legge, e dovrà altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso riscontri violazioni, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del presente Codice.

Articolo 19. Rapporti con i mezzi di comunicazione

1. L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.
2. L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

Articolo 20. Rapporti con l'autorità giudiziaria

1. In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.
2. L'amministratore deve inoltre promuovere e controllare l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
3. In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie. In caso decorrano i termini di prescrizione nel corso del corrispondente procedimento giudiziario l'amministratore deve rinunziarvi.
4. In caso abbia ricevuto informazione di garanzia, proroga delle indagini preliminari, sia stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi entro giorni 7 dall'avvenuta notizia, dandone comunicazione al RPCT dell'Ente.
5. In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
6. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associa la sospensione della carica, l'amministratore si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.
7. In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.
8. L'amministratore deve presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell'ente.
9. L'amministratore deve denunciare alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.

Articolo 21. Sanzioni in caso di inadempimento

1. In caso rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, l'amministratore deve assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

Articolo 22. Entrata in vigore

Il presente Codice etico entra in vigore a decorrere dall'approvazione della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piao 2022-2024 di prossima adozione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.